



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile PROVINCIA BT

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE. FATTURAZIONE ELETTRONICA. DIRETTIVE. Data: 29 / 7 / 2014					
L'anno duemilaquattordi	ci , il giorno 29	del mese di lug	lio	, alle	
ore 11,30 ,	nella sala delle adunar	nze del Comune di Trani, apposit	amente cor	ivocata,	
la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:					
			Presente	Assente	
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	×	, cocino	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	X		
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x		
UVA	Dott. ssa ROSA	ASSESSORE	x		
MAURO	Prof.ssa MARIA PAOLA	ASSESSORE		X	
ANNACONDIA	Dott. PASQUALE	ASSESSORE	X		
SUZZI	Geol. GIULIO	ASSESSORE	X		
CAPURSO	Geom. MARCO	ASSESSORE	x		
TODISCO	Rag. VINCENZO	ASSESSORE	х		
PAPPALETTERA	Dott.ssa EMILIA	ASSESSORE	x		
Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Donato Susca					
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9					
Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati					
Assessori, ed asseriti ii Assessori, diciliara aperta la riunione ed invita i convocati					
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.					

Su proposta dell'Assessore alle Finanze, Dott.ssa Emilia Pappalettera, e sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, Dott.ssa Grazia Marcucci

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.42 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, prevede:

- a) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30/3/2001, n.165, di adottare, a decorrere dal 1° luglio 2014, il registro unico delle fatture, nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;
 - b) l'esclusione di poter ricorrere a registri di settore o di reparto;
 - c) l'integrazione del registro unico delle fatture quale parte integrante del sistema informativo contabile;
 - d) l'annotazione nel registro dei seguenti dati relativi ad ogni fattura o altro documento contabile equivalente:
 - il codice progressivo di registrazione;
 - il numero di protocollo di entrata;
 - il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
 - > la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
 - > il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
 - l'oggetto della fornitura;
 - I'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
 - la scadenza della fattura;
 - pagamento; nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
 - se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
 - il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n.136;
 - il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
 - qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Premesso altresì che l'art.41 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, prevede:

- "1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché ((l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)). In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
- 2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
- 3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno."

Considerato inopportuno, per ragioni di praticità funzionale, avvalersi, in sostituzione del registro unico delle fatture, delle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'art.7, comma 1, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, come consentito dallo stesso su citato art.1;

Tenuto conto che la previsione del registro delle fatture, non soltanto rientra nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, come definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ma, in particolare, costituisce un elemento essenziale integrativo del sistema di tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, di cui, inoltre, fanno parte integrante:

- gli strumenti diretti ad attuare l'obbligo della fatturazione elettronica (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/4/2013 n.55), nei rapporti commerciali tra pubbliche amministrazioni e fornitori, il cui termine di attivazione è stato anticipato al 31 marzo 2013 (art.25 del D.Lgs. n.66/2014);

- il sistema utile a monitorare i debiti delle pubbliche amministrazioni ed a favorirne l'estinzione (artt. da 27 a 40 del D.Lgs. n.66/2013);

- gli strumenti finalizzati a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dall'art.4 del D.Lgs. 9/10/2002. n. 231, onde evitare (art. 41 D.Lgs. 66/2014):
 - l'obbligo "ope legis" di corrispondere ai creditori gli interessi moratori nelle ipotesi del loro inutile decorso;
 - il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale. ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
 - la mancata riduzione degli obiettivi annuali di cui al comma 122 della legge 13/12/2010, n.220, nel caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002;

Rilevato che tutti i predetti strumenti di tracciabilità, di monitoraggio e di attestazione dei pagamenti delle spese, nonché le molteplici disposizioni normative previste dal D.Lgs. n.267/2000 afferenti alle diverse fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) della spesa, alla gestione dei residui passivi ed al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, coinvolgono direttamente il Servizio di Ragioneria attraverso specifici ed obbligatori adempimenti contabili;

Considerato, alla luce di quanto sopra esposto, che il registro unico delle fatture deve essere supervisionato necessariamente dalla 2º Area Economica Finanziaria di questo Ente acclarando, nel contempo, la responsabilità del procedimento di spesa in capo a ciascuna area;

Rilevata, altresì, l'esigenza di emanare apposite direttive per disciplinare le procedure interne mirate alla istituzione del registro unico delle fatture, alla ricezione delle fatture complete di tutti i dati da riportare nel registro e alla loro regolare annotazione, cui dovranno conformarsi tutti i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi e dei procedimenti;

Ravvisata l'urgenza di attivare per tempo ogni adempimento utile affinché:

- il Registro Unico delle Fatture sia attivato il più presto possibile con la supervisione del settore Finanziario e l'implementazione a carico di ciascun responsabile del procedimento di liquidazione;

- siano programmate ed attuate tutte le attività per la gestione degli adempimenti connessi alle scadenze in tema di fatturazione elettronica;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, e di regolarità contabile espressi dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, Dott.ssa Grazia Marcucci, così come prescritti dall'art. 49 del suddetto T.U.E.L. n.267/2000;

Dato atto della propria competenza in materia, a norma dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2014, n.66;

Visto il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Istituire, quale parte integrante del sistema informativo contabile, il Registro Unico delle Fatture, in attuazione di quanto disposto dall'art.42 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, da attivare il più presto possibile;
- 3) Demandare al Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria" l'adozione degli adempimenti esecutivi del presente provvedimento, necessari per la tempestiva e regolare attivazione del predetto registro; nonché la competenza all'annotazione nello stesso registro, a carico di ciascun responsabile del procedimento di liquidazione, implementato di ulteriori informazioni rispetto a quelle individuate nel su citato articolo 42, necessarie per migliorare il sistema di monitoraggio, di rispetto dei termini di pagamento delle spese e delle certificazioni relative al tempo medio dei pagamenti effettuati:
- 4) Incaricare il Dirigente dell'Area "Economica Finanziaria' affinché programmi e attui tutte le attività per la gestione degli adempimenti connessi alle scadenze in tema di fatturazione elettronica;
- 5) Demandare altresì al Segretario Generale la emanazione di eventuali direttive utili, per quanto non previsto nel presente provvedimento, a disciplinare le procedure interne per la tenuta e la gestione del registro delle fatture, che tutti i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi e dei procedimenti amministrativi saranno tenuti ad osservare;
- 6) Approvare le direttive di seguito riportate finalizzate alla presentazione delle fatture ed alla gestione del registro unico delle fatture:
 - a) Tutte le fatture relative a spese per somministrazioni, forniture ed appalti ed obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti di questo Comune devono essere annotate esclusivamente nel registro unico delle fatture di cui all'art.42 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, da attivare il più presto possibile. E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto.
 - b) La dicitura dell'indirizzo di posta elettronica certificata cui devono essere inviate le fatture digitali o elettroniche deve essere riportata:
 - nella homepage del sito istituzionale di questo Comune;
 - nelle schede, da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, riportanti i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimenti di cui all'art.35 del D.Lgs. n.33/2013 per i quali sono previsti pagamenti di spese a seguito di emissione di fatture;
 - negli avvisi e bandi pubblici nonché nelle lettere di invito e nei contratti relativi ad affidamenti di forniture, servizi e lavori.
 - c) Al fine di annotare esattamente i dati delle fatture da riportare obbligatoriamente nel registro, i responsabili dei servizi o dei procedimenti, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, nell'atto di ordinazione della prestazione devono comunicare ai soggetti interessati anche i seguenti dati da inserire nelle fatture o nei documenti contabili equivalenti:
 - il numero e la data della determinazione con cui è stato assunto l'impegno di spesa;
 - > l'importo totale della spesa da fatturare, al lordo dell'IVA o di eventuali altri oneri e spese indicati; ovvero se la spesa non è rilevante ai fini dell'assolvimento dell'IVA;
 - l'intervento o il capitolo e il piano gestionale o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
 - > il Codice identificativo di gara (GIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
 - > il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
 - > eventuali altre informazioni che il Dirigente del Servizio Ragioneria ritiene necessarie.
 - d) Dal giorno successivo alla comunicazione della presente deliberazione, e sino alla data del 30 marzo 2015, gli originali delle fatture analogiche o digitali e le equivalenti richieste di pagamento (quali ingiunzioni di pagamento, ecc.) devono essere implementate nel sistema del Registro Unico delle Fatture, a cura degli uffici competenti per la liquidazione, avendo cura gli stessi a trattenere copia delle stesse fatture.
 - e) A decorrere dal 31 marzo 2015 data di entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica e dell'invio delle fatture alle pubbliche amministrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatico tutte le fatture digitali dovranno essere inviate dai creditori via PEC.
 - f) Il dipendente responsabile della gestione del registro unico delle fatture, incaricato con apposito provvedimento dal Dirigente del Servizio di Ragioneria, curerà tutti i rapporti con gli altri uffici per la corretta esecuzione del presente provvedimento.

- 7) **Precisare** che la violazione delle su riportate direttive comporta responsabilità ai fini della valutazione delle performance dei Dirigenti, dei Funzionari e dei Responsabili dei procedimenti, fatte salve le responsabilità di diversa natura previste dall'ordinamento giuridico
- 8) **Notificare** per quanto esposto precedentemente il presente provvedimento a tutti i Dirigenti affinché ne diano la più ampia diffusione presso i propri uffici;
- 9) **Dichiarare**, con separata votazione e con voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

DELIBERA N. 154 DEL 29 / 7 / 2014

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO		
F.to avv.Donato Susca	F.to avv.Luigi Nicola Riserbato		
N° <u>2473</u> reg. pubblic.			
IL SEGRETARIO GENERALE			
ATTESTA	€ 2		
che la presente deliberazione: è affissa all'albo Pretorio dal 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, l° comma col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata Trani, 3 0 LUG. 2014			
Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,			
ATTESTA			
che la presente deliberazione: è stata dichiarata immediatamente eseguibile: è divenuta esecutiva il Trani, 3 0 LUG. 2014	e: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000) IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Iponato Susca		

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 3 0 LUG. 2014

